

AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Art. 1- Principi - Ambito di applicazione

Il Comune utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne. L'affidamento di incarichi professionali esterni di studio, ricerca e consulenza è finalizzato ad acquisire dall'esterno contributi professionali di alta qualificazione che contribuiscano alla crescita complessiva delle professionalità interne su tematiche di particolare rilevanza, complessità o innovative.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e alle disposizioni ad esso seguenti.

Il presente Regolamento non si applica agli incarichi inerenti i LL.PP., ovvero altri settori e materie, in relazione ai quali vige apposita disciplina. Non si applica altresì alle collaborazioni meramente occasionali che richiedono, per la natura della prestazione, un rapporto "intuitu personae" con compensi equiparabili ad un rimborso spesa.

Parimenti non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio, in considerazione della natura strettamente fiduciaria dell'incarico.

Restano ferme le norme del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei servizi da esso disciplinati.

Art. 2 - Programmazione

Al fine di promuovere la migliore valutazione e la massima pubblicità delle necessità relative all'acquisizioni di professionalità esterne mediante il conferimento di incarichi, il Comune effettua la programmazione delle attività e degli incarichi collegati.

A tal fine nei programmi approvati dal Consiglio ed in particolare nella Relazione Previsionale e Programmatica viene espressamente indicata l'eventuale necessità di affidamento di incarichi esterni necessari per al raggiungimento degli obiettivi indicati nei singoli programmi.

E' esclusa la possibilità di conferimento di incarichi se gli stessi non siano previsti in programmi approvati dal Consiglio o connessi alle attività istituzionali stabilite dalle legge.

Nell'atto di affidamento deve essere dato conto della correlazione tra l'oggetto dell'incarico e le competenze attribuite all'Ente, nonché della rispondenza a obiettivi e progetti specifici.

Il limite di spesa per incarichi di collaborazione esterna è fissato annualmente nel bilancio preventivo o nei suoi allegati.

A fronte di specifiche ed eccezionali esigenze connesse ai programmi di attività dell'Ente, tale limite può essere superato con apposito provvedimento, che motivi in merito alle esigenze di cui sopra.

Non sono computati in detto limite eventuali ed ulteriori fondi appositamente attribuiti da altri enti e organismi o contenuti in programmi europei.

Art. 3 - Pubblicità

Di tutti i programmi approvati dal Consiglio viene data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito dell'Ente degli atti di approvazione. Parimenti è garantita la pubblicità dei singoli affidamenti, mediante pubblicazione nella sezione Atti e Delibere del sito istituzionale del Comune, dei rispettivi atti approvativi. Gli atti di affidamento, oltre all'adeguata motivazione delle ragioni del conferimento, dovranno contenere nominativo, oggetto e importo di cui si prevede l'erogazione.

Gli uffici proponenti dovranno provvedere ad evidenziare nell'oggetto del provvedimento "affidamento incarico professionale".

Art. 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali ad esperti

Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) inesistenza, all'interno dell'organizzazione dell'Ente, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;*
- b) esigenze temporanee o eccezionali che rendano impossibile far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, da accertare e motivare esaurientemente in relazione ai programmi approvati dall'Amministrazione.*

Si prescinde dalla specializzazione universitaria nelle ipotesi previste dalla legge e segnatamente per i professionisti iscritti in ordini o albi e per i soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

Resta ferma in ogni caso la necessità di accertare la maturata e comprovata esperienza nel settore.

Art. 5 - Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse interne

Nella predisposizione della programmazione viene effettuata una prima verifica sulla impossibilità per la Direzione proponente di svolgere al suo interno l'attività prevista e sulla improcrastinabilità della stessa.

Ai fini della verifica della presenza nell'organico dell'Ente delle necessarie figure professionali, qualora la professionalità occorrente sia riconducibile alle competenze delle direzioni dell'Ente aventi funzioni di supporto specialistico ai sensi del precedente art. 8 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, deve essere preliminarmente effettuata una ricognizione presso tali Direzioni.

Qualora la professionalità occorrente non sia riconducibile alle competenze delle Direzioni di supporto specialistico, la Direzione che necessita dell'incarico verifica la presenza in organico delle necessarie figure professionali nell'ambito della Direzione stessa.

In entrambi i casi l'inesistenza della professionalità occorrente si intende accertata qualora tale professionalità non sia presente nell'organico ovvero qualora, pur essendo presente, i dipendenti che la possiedono siano adibiti a mansioni diverse dalle quali non possono essere distolti senza pregiudicare il corretto funzionamento dei servizi.

Dell'accertamento si dà atto nella determinazione d'incarico.

Art. 6 - Selezione degli esperti

L'Amministrazione promuove la ricerca della migliore qualificazione specifica rispetto all'incarico da affidare, applicando i principi di efficienza, efficacia ed economicità ed attuando procedure comparative che consentono di selezionare il migliore soggetto disponibile.

L'effettuazione della procedura avviene nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Di norma l'Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno 15 giorni, nei quali sono evidenziati:

- a) la professionalità ed esperienza richiesta;*
- b) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico;*
- c) la sua durata o il tempo previsto per lo svolgimento;*
- d) il valore stimato dell'incarico;*
- e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;*

L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando, in termini comparativi, gli

elementi curriculari, le proposte operative, le proposte economiche (ed eventualmente i tempi di realizzazione) sulla base dei criteri prestabiliti nell'avviso stesso.

Qualora l'incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore a euro 40.000, la Direzione competente può inviare, in luogo dell'avviso di selezione, una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 3 ad almeno 3 soggetti (se sussistono in tale numero soggetti idonei) individuati dalla Direzione stessa, in possesso dei requisiti che li rendono idonei a svolgere l'incarico.

Per la valutazione dei curricula, il Dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche interdirezionale, composta da Dirigenti e/o Funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

Art. 7 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta quando ricorrano una o più delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui all'articolo precedente a patto che non vengano modificate sostanzialmente le condizioni previste nell'avviso di selezione o nella lettera di invito;*
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;*
- c) in caso di particolare urgenza, determinata dalla imprevedibile necessità dell'incarico in relazione ad un termine prefissato o ad evento eccezionale da motivare dettagliatamente nell'atto di affidamento;*
- d) per servizi complementari, non compresi nel programma o nel progetto iniziale già affidato al soggetto incaricato mediante le procedure comparative di cui al precedente art. 6, che, a seguito di circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio e nel rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 57 co. 5, lett. a) del D.Lgs. 163/06;*

In tutte le ipotesi di cui alle precedenti lettere dal curriculum del soggetto scelto deve risultare in modo inequivocabile la sua attitudine ad assumere l'incarico in relazione all'oggetto stesso.

Art. 8 - Principio di rotazione

Per gli incarichi di cui all'articolo precedente e al penultimo comma dell'art. 6 si applica il principio di rotazione.

Art. 9 - Formalizzazione dell'incarico

L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

- a) dell'oggetto dell'incarico con indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;*
- b) della durata, commisurata all'entità del progetto;*
- c) del luogo;*
- d) del compenso della collaborazione e delle modalità di corresponsione;*
- e) l'individuazione del responsabile del procedimento con il quale l'incaricato dovrà correlarsi.*

In ogni caso il compenso deve essere dichiarato congruo dal Responsabile del procedimento.

Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Dirigente competente o il Responsabile del procedimento verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

Il Dirigente competente o il Responsabile del procedimento accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

Qualora i risultati non siano conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente competente o il Responsabile di procedimento può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto.

Art. 11 - Docenze e Elenchi di professionisti

In relazione alle peculiarità dell'attività didattica, in particolare laddove la stessa rivesta un preminente contenuto teorico-pratico, tale da qualificare la capacità del formatore con preminente valore all'esperienza e all'abilità pratica dello stesso, possono essere attribuiti incarichi di natura professionale prescindendosi dalla specializzazione universitaria per periodi limitati e comunque non eccedenti la durata dei corsi.

Per gli incarichi di docenza le direzioni interessate possono costituire elenchi aperti di professionisti che si siano dichiarati disponibili a collaborare con l'Amministrazione.

L'atto con il quale si provvede alla costituzione dell'elenco è pubblicato in rete civica in apposita sezione del profilo della committenza, così come l'elenco stesso una volta formato, ed è aggiornato con cadenza almeno annuale.

In tali casi le direzioni curano altresì la massima semplificazione della documentazione per l'iscrizione e l'uniformazione della raccolta dei dati, procedendo successivamente alle verifiche necessarie nei confronti dei soggetti destinatari di effettivi incarichi.

Art. 12 - Disposizioni finali e di rinvio

Il presente regolamento integra il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa.